

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

Via Massimo D'Azeglio 27/c

90143 - Palermo

tel. 091349647 tel/fax 091305555

COPIA

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Dell'associazione **LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS**, con sede in Palermo, Via Tripoli 3 (C.F. 97009910825), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), associazione riconosciuta con D.A. Del 20 novembre 1997 e dell'**ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA NATURA - MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR NATURE (M.A.N.)**, (C.F. 97071349836), con sede a Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministro dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli artt. 13 e 18, comma 5, della Legge 8/7/1986, n. 349, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.03.1969, entrambe le associazioni rappresentate e difese, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e

Procura

Il sottoscritto Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30 novembre 1967, n.q. di Presidente e Legale rapp.te pro tempore della Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, con sede a Palermo in Via Tripoli, 3 nomina e costituisce i suoi procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, via M. D'Azeglio 27/C. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

vera la firma



1

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo
11.63 **OGGI** 15/11/10
0.00
6.85 **017424/A04** 03
0.00 LEGAMBIENT GIUDICE NICO.
Totale **18.48** ARCI CACCIA


Giovanni Crosta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D' Azeglio n. 27/c, quanto all'associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus per mandato a margine del presente atto, quanto all'associazione M.A.N. per mandato in calce al presente atto

contro

1. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

2. ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

e nei confronti

- **ARCI CACCIA – COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in Altofonte (Pa), via Vittorio Emanuele n. 72;

- **ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA** in persona dell'Assessore *pro tempore*,

domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

- **AUTORITA' AMBIENTALE PER LA REGIONE SICILIANA** in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

per l'annullamento previa sospensiva

1. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) recante "Modifica del decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011", nella parte in cui,

- a) continua ad essere applicato nonostante sia stato emanato in via temporanea sino al pronunciamento del CGA avvenuto con ordinanza del 22 settembre 2010;
- b) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- c) non prevede il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di

Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;

- d) non rispetta tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;
- e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS;
- f) non contempla il divieto di caccia sull'intera superficie della ZPS ITA050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela", limitando arbitrariamente tale divieto ad una piccolissima porzione della ZPS coincidente con la fascia costiera, che esclude la quasi totalità dell'estensione della ZPS naturalisticamente più rilevante, secondo una specifica

cartografia *ad hoc* elaborata dall'Assessorato Risorse Agricole ed Alimentari diversa da quella validata dalla Commissione Europea;

- g) caduca le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 – Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell' 11.6.2010) a tutela dei SIC ITA040008 “Macalube di Aragona”, SIC ITA050005 “Lago Sfondato”, SIC ITA050009 “Rupe di Marianopoli”, SIC ITA010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa”;
- h) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale 33/1997;

non ottemperando altresì ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010;

2. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 2 settembre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 40 del 10.9.2010) recante “Modifica al calendario venatorio relativo alla stagione 2010/2011” nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010

(confermata con Ordinanza Consiglio di Giustizia

Amministrativa n. 801 del 22.9.2010):

- i) nel rideterminare il periodo delle specie cacciabili ed i limiti di carniere, non prevede il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti, in palese ed insanabile violazione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente- Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Serv. 6 - Protezione Patrimonio Naturale;

3. del Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 5 ottobre 2010 (G.U.R.S. parte I n. 44 dell' 8.10.2010) recante "Disposizioni sul prelievo venatorio del coniglio selvatico" nella parte in cui, non ottemperando anche ad Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010:

- j) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi, considerato che le isole minori ricadono in Zone di Protezione Speciale;
- k) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) senza una preventiva valutazione dell'impatto sugli habitat di interesse comunitario esterni alle Zone di Protezione Speciale, della cui tutela sono onerate le regioni a seguito della recente legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) – articolo 42;
- l) consente la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) che costituiscono rotte di migrazione di primaria importanza a livello euro mediterraneo (tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992) in contrasto con lo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

4. di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

FATTO

I tre decreti oggi impugnati modificano il Calendario Venatorio per la stagione 2010/2011 e nelle premesse l'Assessore Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari afferma che gli stessi sono stati emanati per dare attuazione all' Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010. In realtà ne costituiscono un' errata applicazione e determinano un abnorme sviamento dell'azione della P.A., violando al contempo, non sole Direttive Comunitarie 2009/147/CE e 1992/43/CE, ma anche le recentissime disposizioni normative contenute nell'articolo 42 della legge 4 giugno 2010 n. 96 (c.d. Legge comunitaria 2009) nel frattempo voluta dal Legislatore nazionale per riparare ad un'ennesima procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per violazione del diritto comunitario.

Il Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) viene poi impugnato per motivi cautelari visto che dovrebbe essere già privo di efficacia in quanto già nel

preambolo viene dichiarato provvisorio in attesa del pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'appello proposto dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari contro l'Ordinanza 638/2010 di codesto TAR.

Orbene in data 22 settembre 2010 con ordinanza n. 801 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato per intero l'ordinanza n. 638/2010 di Codesto T.A.R., ma l'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari continua ad applicare il DA del 12.8.2010 e **non ha emanato nuovi provvedimenti per conformare in maniera integrale la regolamentazione dell'attività venatoria alle decisioni del Giudice Amministrativo.**

Con **Ordinanza n. 638 del 15 luglio 2010 il TAR Sicilia – Palermo Sezione I ha accolto, in via cautelare, integralmente, il ricorso delle ricorrenti Associazioni, contro:**

1. il Decreto dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia del 4 giugno 2010 (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010/2011", pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

- a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010
- c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
- d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;
- e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

f) consente il prelievo venatorio della lepore e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2. il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle determinazioni censurate con il ricorso e per le parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza.

Successivamente al pronunciamento di Codesto TAR,
l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari emanava

il DA del 12 agosto 2010 (G.U.R.S. parte I n. 38 del 27.8.2010) che nelle premesse viene dichiarato di ottemperanza all'Ordinanza del TAR e di durata temporanea sino al pronunciamento del CGA cui l'Assessorato dichiarava di volere ricorrere.

In realtà con tale DA (che qui si impugna) venivano apportate limitate modifiche al sospeso DA del 4 giugno 2010 e solo parzialmente ottemperato all'Ordinanza del TAR.

Infatti veniva imposto:

- il divieto di caccia solo per la lepore e la riduzione del periodo di prelievo solo per la beccaccia e non per tutte le altre specie di cui alle misure di conservazione per i Siti Natura 2000 (fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento 22738 del 31.3.2010) ed al parere ISPRA prot. 11121/2010;
- il divieto di caccia temporaneo solo in solo 22 Zone di Protezione Speciale e non in tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS);
- il divieto di caccia temporaneo nelle isole minori.

Al contempo, paradossalmente, venivano eliminate le misure di protezione più stringenti emanate autonomamente dallo stesso

Assessorato con il DA 4 giugno 2010 a tutela di Siti di Importanza Comunitaria SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa";

Ne consegue che nelle suddette aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) della "RETE NATURA 2000" l'attività venatoria non sarà più oggetto nemmeno di quelle minime limitazioni previste, con grave danno agli equilibri ecologici che la normativa UE intende preservare. Siffatta previsione, oltre a rappresentare un inspiegabile arretramento delle misure di conservazione a tutela della fauna e delle aree regionali comprese nel sistema della "RETE NATURA 2000" contenute nell'originaria formulazione del Calendario Venatorio, costituisce una patente violazione del diritto comunitario ambientale, e si pone in netto contrasto con l'ordinanza n. 638/2010 di codesto TAR! Mentre il Tribunale censura il mancato adempimento, nel Calendario Venatorio, dell'obbligo di rispetto della citata normativa europea, l'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari si attiva nel senso diametralmente opposto sopprimendo talune giuste norme sul regime di protezione e di disciplina venatoria

applicabile in ben 4 Siti di Importanza Comunitaria e dallo stesso Assessorato imposte autonomamente (sic!).

Ma la cosa più grave è che l'Amministrazione Regionale non curava i due principali adempimenti discendenti dall'Ordinanza del TAR:

- l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
- l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2010/2011 e la verifica di coerenza dello stesso con le previsioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 approvati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (che contengono delle specifiche schede tecniche da tempo validate dai competenti Servizi della Commissione Europea).

In data 2 settembre 2010 l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari emanava un ulteriore decreto (che qui si impugna) modificando i periodi di prelievo e i limiti di carniere per alcune specie, senza specificare i divieti a tutela di quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 (sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti) discendenti

dall'Ordinanza del TAR 638/2010 e dalle misure di conservazione dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 27238 del 31.3.2010.

In data 22 settembre 2010 veniva finalmente pronunciata la tanto attesa Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'appello proposto dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari che:

- non solo **confermava in pieno l'Ordinanza di Codesto TAR n. 638/2010** (rimasta sostanzialmente inottemperata per mesi);
- ma conteneva alcune importanti notazioni in materia di danno grave per l'amministrazione in materia di sospensione dell'attività venatoria, di rilievo del parere ISPRA e di valenza delle misure di conservazione a tutela dei Siti Natura 2000 emanate dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

In data 29 settembre 2010 le ricorrenti Associazioni ambientaliste presentavano una diffida-invito all'Amministrazione Regionale a:

1) dare immediata e completa esecuzione all'Ordinanza TAR Sicilia-Palermo Sezione I n. 638 del 16.7.2010 ed all'Ordinanza Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 801 del 22.9.2010 nel

rispetto integrale e pieno dei motivi di ricorso ed in particolare attraverso l'adozione:

- a) del divieto di caccia in tutti i Siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) sino alla definizione della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio e del Calendario Venatorio;
- b) del divieto di caccia lungo le rotte di migrazione così' come individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio e nelle zone ad esse limitrofe con particolare priorità per le specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE secondo i criteri ornitologici previsti dall'articolo 4 della stessa direttiva;
- c) di ogni ulteriore e più restrittiva misura di protezione discendente dal combinato disposto del provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 22738 del 31 marzo 2010 e del parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010;
- d) di ogni necessaria ed ulteriore misura di conservazione per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale;

e) di ogni necessaria ed ulteriore misura di regolamentazione del prelievo venatorio in applicazione della "Guida per la stesura dei calendari venatori" redatta dall'ISPRA nel luglio 2010 in attuazione dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2009;

2) ad avviare senza ulteriore indugio la procedura di Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio e del Calendario Venatorio ai sensi del DPR 357/97, del DPR 120/2003, della LR 13/2007, del DA 30 marzo 2007, del DA 22 ottobre 2007.

A questo punto ci si aspettava un definitivo provvedimento dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari di piena ottemperanza alle ordinanze dei Giudici Amministrativi.

Invece in data 5 ottobre 2010 l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari con un nuovo Decreto (che qui si impugna) incredibilmente rimuoveva il divieto di caccia imposto sulle isole minori con il precedente DA del 12 agosto.

L'esercizio venatorio, ancorché è limitato al coniglio selvatico ed alle aree esterne ai Siti Natura 2000, veniva autorizzato:

- **senza la preventiva Valutazione di Incidenza**, fatto grave atteso che la caccia in aree esterne ai Siti, puo' ben incidere sulla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica (anche

in termini di semplice disturbo ai cicli biologici) presente all'interno dei Siti. Codesto TAR ha già affrontato il tema della necessaria Valutazione di Incidenza per interventi all'esterno dei Siti Natura 2000 con Ordinanza Sospensiva n. 514 del 18 giugno 2010.

- **disconoscendo il carattere di rotte di migrazione che hanno le piccole isole** (con valore strategico a livello euro mediterraneo e tutelate ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011). Peraltro Codesto TAR ha già affrontato il tema della non coerenza di una norma sul prelievo venatorio nelle piccole isole che tratti in maniera differenziata il territorio isolano ricadente all'interno di un Sito Natura 2000 e la porzione di isola esterna (vedasi Ordinanza TAR Palermo – Sez. I n. 638/2010 sull'anticipo del prelievo venatorio nelle isole Egadi per la porzione di territorio esterno ai Siti Natura 2000). E' evidente, infatti, che anche la caccia rivolta a specie non appartenente alla classe degli uccelli (migratori e non) sia comunque fonte di disturbo per i migratori in transito in

quell'area, oltre che elemento di fatto che ostacolerebbe (se non impedirebbe totalmente) l'azione di vigilanza per reprimere la caccia illegale ai migratori (essendo a priori "legittima" l'eventuale presenza in tali aree di cacciatori muniti di mezzi di caccia e la rilevazione nei giorni di caccia di spari di fucile).

- **senza procedere alla verifica di coerenza** della suddetta regolamentazione con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 ubicati nelle isole minori e che prevedono in alcuni casi misure di salvaguardia anche per gli ambiti esterni ai Siti;
- **ma soprattutto senza procedere ai nuovi adempimenti imposti dall'articolo 42 della legge 96/2010** (nel frattempo emanata) che prevede misure di conservazione per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale.

Oggi la caccia continua ad essere disciplinata, in un contesto di gran confusione e di sostanziale inottemperanza alle decisioni del Giudice Amministrativo, da ben 5 Decreti Assessoriali (4 giugno 2010, 15 giugno 2010, 12 agosto 2010, 2 settembre 2010, 5 ottobre 2010) in parti significative sospesi, con formulazioni ambigue

(vigenza temporanea sino alla decisione del gravame!) che stanno consentendo ogni forma di interpretazione.

I provvedimenti impugnati continuano a non tenere debitamente conto della Direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli, oggi Direttiva 2009/147/CE) che disciplinano la conservazione di specie ed habitat e la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria e ZPS-Zone di Protezione Speciale), così esponendo la Regione Siciliana e lo Stato Italiano ad un inevitabile contenzioso con la Commissione Europea, cui le ricorrenti Associazioni si sono già rivolte.

Ed ancora, consentendo di fatto il prelievo venatorio nei Siti della “Rete Natura 2000” (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) senza la preventiva Valutazione di Incidenza né del Piano Regionale Faunistico Venatorio né dell’intero Calendario Venatorio, si sta causando un danno grave ed irreparabile alla conservazione di specie ed habitat sottoposti a tutela dalle Direttive Comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e smi.

La successione dei DA impugnati (alcuni di natura “provvisoria” ma tuttora vigenti; altri contenenti ciascuno un parziale e solo formale adeguamento all’Ordinanza di Codesto Giudice) ha ulteriormente confuso il quadro giuridico di riferimento per gli stessi cacciatori e gli organi di vigilanza, in contrasto con il canone di buon andamento della P.A.

L’effetto (prevedibile!) ottenuto è quello di una regolamentazione venatoria irrazionale, confusa, non omogenea e chiara che può – come in effetti consta alle ricorrenti Associazioni di tutela ambientale – indurre in errore il cacciatore o fornire un valido *alibi* al bracconiere e, dall’altra parte, rendere sostanzialmente impraticabile qualsiasi forma di efficace vigilanza antibraconaggio da parte degli Organi preposti.

La scelta della Regione Siciliana di adottare una simile procedura anziché un’attività di normazione amministrativa più chiara e trasparente (es. un unico provvedimento di adeguamento all’ordinanza del TAR/CGA ovvero, quantomeno, la elaborazione di un testo coordinato del “Calendario Venatorio”), di certo non contribuisce ad evitare i fenomeni di illegalità venatoria di cui sopra e

costituisce una negazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficacia della P.A.

In ultimo si fa presente, esclusivamente come elemento descrittivo del contesto in cui ci si trova ad operare, che in questi giorni l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari sta emanando singoli Decreti per riaprire la caccia in singoli Siti Natura 2000, confidando nel tempo necessario alla predisposizione dei ricorsi (che comunque le ricorrenti Associazioni presenteranno) ed alla decisione dei giudizi, che consentono comunque la pratica venatoria per alcune giornate.

Tutto cio' con la conseguenza (o la volontà?) di aumentare contenzioso e confusione, e senza coltivare il principale adempimento e cioè quello della **sottoposizione a preventiva Valutazione di Incidenza del Piano Regionale Faunistico Venatorio** (di cui il Calendario Venatorio dovrebbe costituire semplice attuazione), **adempimento che l'Amministrazione Regionale avrebbe dovuto curare con urgenza e priorità sin dalla conoscenza dell'Ordinanza 638/2010 di Codesto TAR ed ancor di più dopo la conferma del CGA lo scorso 22 settembre 2010.**

La verità si è che i criteri che dovrebbero guidare la P.A. regionale in settori particolarmente strategici e delicati a livello transnazionale e transfrontaliero - quale quello della effettiva ed "efficace" tutela ambientale al quale è ovviamente connesso *ratione materiae* quello della conservazione del patrimonio faunistico - dovrebbero essere solo di stretta e rigorosa derivazione tecnica, scientifica e giuridica; risultando del tutto estranei a tale settore logiche "politiche" o di "mera opportunità" che non hanno nulla a che vedere con una corretta gestione e protezione del patrimonio faunistico ed una coerente ed efficace applicazione del Diritto comunitario (nei confronti dei quali l'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari si è dimostrato particolarmente incapace e/o insensibile, nonostante le ripetute censure del suo operato!).

I citati provvedimenti nelle parti impugnate sono pertanto inficiati da gravi vizi di illegittimità e, ove portati ad esecuzione, determinerebbero un gravissimo danno al patrimonio faunistico regionale e per la collettività per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE. - INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE N. 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO.

Gli impugnati DA del 12 agosto 2010, del 2 settembre 2010 e del 5 ottobre 2010, intervenendo a modificare il Calendario Venatorio 2010/2011 sono radicalmente viziati perchè l'Amministrazione Regionale:

- non ha provveduto a sottoporre a Valutazione di Incidenza (ex artt. 5 e 6 DPR 357/1997-DPR 120/2003) il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011, da cui dovrebbero discendere in termini applicativi ed attuativi le disposizioni di cui ai DA impugnati ed ogni altra regolamentazione dell'attività venatoria. La disposizione normativa è tassativa e non dà adito ad interpretazioni derogatorie rispetto agli obblighi esistenti;

- non ha provveduto, nemmeno in subordine e per la sola stagione in corso, a sottoporre a Valutazione di Incidenza la parte dei suddetti DA riguardanti i Siti Natura 2000 e le aree contigue esterne, le specie e gli habitat di interesse comunitario.

Sulla necessità della Valutazione di Incidenza di Piano e Calendario si veda anche parere ISPRA prot. 11121/2010.

Tutto cio' in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA.

Come già detto, Codesto Giudice ha più volte ribadito e rafforzato l'obbligo dell'Amministrazione Regionale di rispettare le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (avuto riguardo anche alle interpretazioni della Corte di Giustizia europea (sent. 15 luglio 2010, in causa C-573 e 4 marzo 2010, in causa C-241/08) .

2) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E SMI.

Proprio il comma 1 dell'articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che le regioni e le province autonome assicurano per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (e per le ZPS ai sensi

del successivo articolo 6) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Tale articolo costituisce applicazione del *principio di prevenzione che informa tutto il diritto comunitario, in modo particolare in materia ambientale.*

Gli impugnati DA del 12 agosto 2010, del 2 settembre 2010 e del 5 ottobre 2010, intervenendo a modificare il Calendario Venatorio 2010/2011 e non contenendo misure di protezione per siti, specie ed habitat di rilevante interesse conservazionistico individuate dalle Direttive Comunitarie ed in particolare:

- non prevedendo il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) fino a quando il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2010 e le norme regolamentari di attuazione non vengono sottoposte a Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e smi;
- non rispettando tutte le misure di conservazione della fauna selvatica per i Siti Natura 2000 fissate con provvedimento prot.

22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

- non essendo stati sottoposti a preventiva verifica di coerenza con le previsioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- non contemplando il divieto di caccia sull'intera superficie della ZPS ITA050012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela" fino alla procedura di VI;
- caducando le norme di protezione già previste dal Decreto Assessoriale 4 giugno 2010 – Allegato A, art. 3 (GURS parte I n. 27 dell' 11.6.2010) a tutela dei SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa";
- non prevedendo il divieto di caccia nei confronti delle specie quaglia, beccaccia, allodola, tortora nei Siti Natura 2000 sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti (come fissato con provvedimento prot. 22738 del 31.03.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente);

- consentendo la caccia nelle isole minori interessate da vaste Zone di Protezione Speciale senza la preventiva VI anche per le aree esterne ai Siti Natura 2000;

violano il combinato disposto dell'articolo 1-comma 4 e dell'articolo 6 del DPR 357/97 (modificato dal DPR 120/2003).

Tutto cio' in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DPR 8 SETTEMBRE 1997 N. 357, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DEL DPR 12 MARZO 2003 N. 120, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUZIONE.

Gli impugnati DA del 12 agosto 2010, del 2 settembre 2010 e del 5 ottobre 2010, intervenendo a modificare il Calendario Venatorio 2010/2011 e non contenendo (senza alcuna motivazione) tutte le misure di conservazione a tutela delle Aree Protette e della Rete

Natura 2000 emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 6 Protezione Patrimonio Naturale con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010, sono quindi illegittimi per violazione delle norme di legge che disciplinano i rapporti tra Amministrazioni aventi competenza sulle medesime materie e per violazione delle Direttive UE 79/409 e 92/43 alla cui applicazione erano finalizzate le suddette misure di conservazione dell'ARTA prot. 22738/2010.

Tutto cio' in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA, che ha particolarmente evidenziato il rilievo del suddetto provvedimento dell'ARTA.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 E ARTICOLO 21 COMMA 2 DELLA L. 157/1992 IN MATERIA DI ROTTE DI MIGRAZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI E SVIAMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA TUTELA DELLE CONNESSE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

L'impugnato DA 12 agosto 2010 nella parte in cui non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992), limitando arbitrariamente tale divieto soltanto ad alcune ZPS; ed il DA 5 ottobre 2010 nella parte in cui riapre la caccia nelle isole minori, costituenti notoriamente importanti stazioni per la migrazione nel Mediterraneo;

sono palesemente illegittimi per contrasto con le sopraelencate norme imperative di legge, in quanto non sottopongono a divieto di caccia le aree delle rotte di migrazione, peraltro individuate e descritte puntualmente dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 (1. Sicilia orientale - Direttrice sud-nord, da Isola delle Correnti a Messina; 2. Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est, dalle Isole Pelagie a Termini Imerese; 3. Sicilia settentrionale - Direttrice Ovest-nord-est, dalle Egadi a Buonfornello).

Tutto cio' in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA.

Rilevando ai fini della gravità che l'impugnato DA del 12 agosto 2010 non contiene neanche il divieto di caccia perenne nei limitati Siti di

Importanza Comunitaria di interesse faunistico ricadenti all'interno delle suddette rotte di migrazione individuate dal Piano Faunistico Venatorio!

E' superfluo rammentare che la legge 157/1992 costituisce recepimento della direttiva 79/409/CEE, che al terzo considerato fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici (*"considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni"*). Per la tutela delle specie migratrici l'art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE (oggi direttiva 2009/147/CE) impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

Rilevando inoltre che le suddette disposizioni sull'esercizio venatorio impugnate con il presente ricorso non sono state neanche sottoposte

a preventiva Valutazione di Incidenza per le rotte di migrazione che interessano Siti Natura 2000.

5) VIOLAZIONE DELLA CITATA NORMATIVA SUI SIC SU DIVERSO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE , CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTE PRONUNCIAMENTO E IRRAGIONEVOLEZZA.-

Il DA 12 agosto 2010 nella parte in cui caduca le norme di protezione già autonomamente previste dal precedente DA 4 giugno 2010- Allegato A, art. 3 a tutela dei Siti di Importanza Comunitaria SIC ITA040008 "Macalube di Aragona", SIC ITA050005 "Lago Sfondato", SIC ITA050009 "Rupe di Marianopoli", SIC ITA010022 "Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina e Grotta di Santa Ninfa", è viziato per difetto di motivazione, contraddittorietà con precedente pronunciamento ed irragionevolezza.

Rilevando che tale affievolimento della tutela su tali Siti Natura 2000:

- è avvenuta paradossalmente dopo l'Ordinanza cautelare del TAR Palermo-Sez. n. 638/2010 che imponeva all'Amministrazione una più efficace tutela proprio di tutti i Siti Natura 2000;

- non è stata preceduta né dalla Valutazione di Incidenza né da una verifica delle previsioni dei Piani di Gestione dei suddetti Siti.

Tutto ciò in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA.

6) VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA L. REG. SIC. 1° SETTEMBRE 1997 N. 33 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO.

L'impugnato DA del 12 agosto 2010 afferma nelle premesse, che in Sicilia non esistono valichi montani tali da interessare i flussi migratori, così motivando la non necessità di divieti di caccia e rendendo di fatto inapplicabile la tassativa previsione del legislatore regionale che all'art. 21 della L.R. 33/97 ha stabilito che *"la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per una ampiezza complessiva di mille metri coassiale al valico"*.

Si osserva che la "motivazione di quest'anno" di inesistenza di valichi montani (invece individuati dal legislatore come aree meritevole di

protezione) finisce anche per vanificare la costante giurisprudenza di Codesto Giudice Amministrativo sulla rigorosa tutela delle rotte di migrazione (in ultimo TAR Palermo, Sez. I – sent. 1633 del 19 ottobre 2009 e sent. 3481 del 23/3/2010).

Tutto cio' in palese ed insanabile inottemperanza a Ordinanza 638 del 16 luglio 2010 di Codesto Giudice, integralmente confermata da Ordinanza 801/2010 del CGA.

Sul tema dell'altitudine e della localizzazione dei valichi cfr. TAR Liguria sent. N. 564 del 25.6.1987.

7) VIOLAZIONE ART. 42 LEGGE 96/2010 (C.D. LEGGE COMUNITARIA 2009).

Gli impugnati DA del 12 agosto 2010, del 2 settembre 2010 e del 5 ottobre 2010, intervenendo a modificare il Calendario Venatorio 2010/2011 ed essendo stati emanati senza una preventiva valutazione dell'impatto del prelievo venatorio sugli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale, violano l'articolo 42 delle recente legge 4 giugno 2010 n. 96 che onera le Regioni proprio di tale adempimento.

Rilevando ai fini della gravità, che tale inadempimento appare ancora più grave in quanto le modalità di prelievo venatorio non sono state

sottoposte neppure alla preventiva Valutazione di Incidenza (ordinariamente prevista dalla normativa previgente alla suddetta L. 96/2010), che per costante giurisprudenza di Codesto Tribunale va effettuata anche per gli interventi esterni ai Siti Natura 2000.

8) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTE PRONUNCIAMENTO E ILLOGICITA'.

L'impugnato DA del 5 ottobre 2010 nella parte in cui riapre la caccia nelle isole minori (ancorchè al di fuori dei Siti Natura 2000 e limitatamente al solo coniglio selvatico) revocando il precedente divieto imposto con il DA 12 agosto 2010 e senza addurre concrete motivazioni di ordine tecnico-scientifico e risultanze di specifici censimenti, è viziato per difetto di motivazione, contraddizione con precedente pronunciamento e illogicità.

Rilevando a tale riguardo che la suddetta autorizzazione all'esercizio venatorio nelle isole minori:

- non discende nemmeno dalla Valutazione di Incidenza (non effettuata) necessaria per la presenza sulle isole minori di SIC e ZPS;

- non è assistita dalla valutazione dell' impatto (non effettuata) del prelievo sugli habitat esterni alle ZPS imposta dall'art. 42 della L. 96/2010;
- non tiene conto dell'effetto, anche in termini di disturbo, che il prelievo in aree esterne può avere sulle popolazioni faunistiche presenti all'interno dei Siti Natura 2000 ovvero sull'impatto che il suddetto prelievo al coniglio può avere nei confronti dei migratori, considerate le ridotte estensioni delle isole circumsiciliane e l'elevata densità venatoria anche dei soli residenti;
- non tiene conto dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 che in alcuni casi individuano misure di gestione faunistica per le intere isole.

L'esercizio venatorio nelle isole minori dovrebbe discendere da ben più puntuali, pregnanti e dettagliate valutazioni e dati sulla consistenza delle specie faunistiche, nonché da una regolamentazione che intervenga sulla densità venatoria per ciascuna isola (e non per singolo comune comprendete isole con caratteristiche diverse) e che tenga conto del monitoraggio

dell'impatto del prelievo sulle popolazioni stanziali (assai limitate e vulnerabili) e migratorie (di interesse sovranazionale).

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati; in particolare:

In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di impugnazione sopra ampiamente esposti ed al costante pronunciamento di Codesto Tribunale su fattispecie identiche relative a calendari venatori anche di quest'anno, pronunciamenti confermati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa.

In ordine al periculum in mora:

dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico regionale, nonché all'interesse collettivo alla protezione dello stesso, in quanto l'apertura dell'attività venatoria in Sicilia viene autorizzata **ORMAI DA OLTRE UN DECENNIO** dall'Amministrazione Regionale **SENZA LA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA PRESSIONE VENATORIA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000!**

In altri termini, il danno grave ed irreparabile risiede nella specifica lesività dell'azione venatoria, siccome suscettibile ex se di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza del Bene Ambiente e della Fauna Selvatica.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si rileva che - a fronte della gravità delle denunciata mancanza di V.I. nelle aree SIC e ZPS e della mancata tutela delle rotte di migrazione - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli illegittimi provvedimenti assunti si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "*patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*" ex art.1 L.157/1992 e in habitat ed aree di importanza naturalistica e di interesse comunitario.

Anche alla luce del su citato principio di precauzione, che informa tutto il Diritto comunitario, sussiste il *periculum* in mora con riferimento ai possibili pregiudizi alle numerose specie animali

selvatiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) e nelle aree di sosta dei migratori, senza che peraltro alcun danno apprezzabile possa attualmente ravvisarsi in capo all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati in conseguenza del mancato esercizio venatorio nelle suddette aree sino alla definizione del giudizio di merito (vedasi da ultimo Ordinanza Sospensiva TAR Sicilia-Palermo Sez. I n. 514 del 18 giugno 2010 relativa a ricorso 367/2010);

Per quanto sopra esposto si chiede

VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

1) Sospendere in via provvisoria e temporanea l'esecuzione degli impugnati provvedimenti nelle parti meglio indicate nell'epigrafe del presente ricorso;

2) Nel merito, annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 13 novembre 2010.

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giovanni Crosta

Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della
l. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa
è esente in quanto promossa da associazioni ambientaliste.

Palermo, 15 novembre 2010.

Avv. Corrado V. Giuliano

Avv. Nicola Giudice



FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELLA TUA TERRA

Avv. Corrado V. Giuliano – Avv. Nicola Giudice – Avv. Giovanni Crosta
Via Massimo D'Azeglio 27/c 90143 Palermo
tel.091349647 – tel./fax 091305555

Procura alle liti

La sottoscritta Deborah Ricciardi, nata a Messina il 19.3.1969, n.q. d legale rappresentante pro tempore dell'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.- c.f. 97071349836) con sede in Messina in via San Martino, isol. 11, individuata mediante decreto del Ministero dell'Ambiente, quale associazione di protezione ambientale nazionale a norma degli art..13 e 18, comma 5, della legge n. 349/1987, con la presente nomina e costituisce, nella susseguente qualità suoi procuratori e difensori, in ogni stato e grado del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che digiuntamente, conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti di udienza, la rinuncia e l'accettazione della rinuncia al giudizio e agli atti del giudizio, la chiamata in causa di terzi, la presentazione di motivi aggiunti e ricorsi accidentali gli avv.ti Corrado V.Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Palermo, via M. D'Azeglio 27/C. Ai sensi del d.lgs. 196/03 dichiara di essere stata informata delle finalità e delle modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali e dell'associazione che presiede. Esprime con la presente sottoscrizione formale consenso al trattamento dei dati personali dell'associazione e personali, oggetto di tutela specificando che le sono state rese le informazioni di cui all'art. 10 della citata normativa.

Palermo Li

Deborah Ricciardi, n.q.



vera la firma

avv. Corrado V. Giuliano

avv. Nicola Giudice

avv. Giovanni Crosta



RELATA DI NOTIFICA


L'anno 2010. Il giorno _____ del mese di _____, in _____

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo, su istanza degli avv.ti Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano e Giovanni Crosta, nell'interesse di Legambiente Comitato Regionale Siciliano e Man _____, ho notificato e dato copia a:

1) Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, per legge domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via A. De Gasperi n.81 mediante

2) Assessorato Regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana in persona dell'Assessore pro tempore, per legge domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via A. De Gasperi n.81 mediante

3) Arci Caccia., Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio per la carica in Altofonte (Palermo) via Vittorio Emanuele n. 72 mediante



4) Assessorato Regionale per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana
in persona dell'Assessore pro tempore, per legge domiciliato presso l'avvocatura
distrettuale dello Stato in Palermo, Via A. De Gasperi n.81 mediante

5) Autorita' Ambientale per la Regione Siciliana, in persona del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Ambiente per legge domiciliato presso
l'avvocatura distrettuale dello Stato in Palermo, Via A. De Gasperi n.81
mediante

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELL'ATVIA TERRA